

Alla  
FEDERAZIONE REGIONALE  
ARCHITETTI DELLA LIGURIA  
e-mail [federazione.architettiliguria@awn.it](mailto:federazione.architettiliguria@awn.it)

Preg.mo Arch.  
**Pier Paolo Tomiolo**  
**Vice Direttore Generale Territorio**  
E-mail: [pierpaolo.tomiolo@regione.liguria.it](mailto:pierpaolo.tomiolo@regione.liguria.it)

**Oggetto: Consultazione per via telematica della proposta di Piano Paesaggistico Regionale. Segue nota Regione Liguria prot 2022-0113312 del 08/02/2022**

Il Consiglio dell'*Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori* della Spezia, a seguito della nota trasmessa di cui all'oggetto e con l'auspicio di contribuire costruttivamente alla migliore riuscita dello strumento in divenire, ritiene di trasmettere le seguenti brevi note e alcuni aspetti puntuali di cui alle proposte norme attuative.

Nel lungo iter e dalla lettura dei documenti si evidenzia l'analisi del contesto paesistico attraverso una base di riferimento strumentale di notevole mole e valore con una attenzione manifestata sia alla vulnerabilità del territorio, alla sua economia e al suo tessuto sociale, sia a talune radici culturali, con l'obiettivo di affrancarsi dal ruolo di mero manuale di consultazione applicativo.

Proprio per valorizzare questi contenuti non è sufficiente l'individuazione di ambiti vincolistici a carattere "geometrico"<sup>1</sup> : un esempio è costituito dall'"offset" di 300 m della linea di battigia verso l'interno e il conseguente rigido regime<sup>2</sup> imposto sulla costa. In questi casi, oltre che generare possibili dubbi sulle interpretazioni di termini non definiti quali "*skyline identitario*", non viene consentita una possibile progettualità e valorizzazione del territorio anche quando ciò è auspicabile.

---

<sup>1</sup> Art. 24 - Territori costieri 1. Il PPR effettua la ricognizione dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, ai sensi dell'art. 142, comma 1 let. a) del Codice.

<sup>2</sup> Art 24 comma .... 3. Nelle aree di cui al comma 1 non sono ammissibili gli interventi: a) che alterino gli elementi propri dello skyline identitario;.....

Per ciò, oltre ad un paragrafo iniziale delle definizioni, andrebbe inserito nelle norme attuative un articolato metodologico di flessibilità, certamente rigida per non snaturare gli obiettivi strategici ma chiara nella sua applicabilità.

Ciò si rende necessario considerato che il Piano Territoriale Regionale demanda molti aspetti progettuali al Piano Paesistico, mentre poi non si riscontrano in quest'ultimo le indicazioni metodologiche che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi durante l'applicazione contestuale dei due piani.

Tale riflessione è da estendere, con le dovute varianti, ad un uso di termini generalizzati, ad esempio si richiamano tecniche *“tradizionali”*<sup>3</sup> non articolandone il contenuto, per interventi caratterizzanti che necessiterebbero un approccio di regime vincolistico monumentale.

Un richiamo facilmente comprensibile, ma non isolato, è il dibattito che si sta sviluppando sulla conservazione delle murature a secco tipiche dei terrazzamenti liguri e della evidente necessità di approfondimenti sulla sicurezza dei versanti interessati.

Ma non solo: l'imposizione di materiali specifici, quali l'ardesia<sup>4</sup> nel rifacimento delle coperture per interventi su parti rilevanti e l'evidente difficoltà di approvvigionamento del materiale stesso negli areali di cava, unito alla generica indicazione di *“tecnica tradizionale”* (*nb: da coniugare con le esigenze di prestazioni energetiche*) non è opportunamente definibile nella sua applicazione in sede di piano paesistico.

La soluzione è il rinvio ad un puntuale regime vincolistico monumentale dei beni oggetto di intervento, eventualmente da integrare per zone e parti definite, individuando e localizzando gli elementi di interesse (coperture, edicole votive, sentieri o altro) di centri storici e non. Ciò consentirebbe poi quella flessibilità di cui si accennava, con la giusta progettualità del Bene Tutelato attraverso il Ministero competente.

<sup>3</sup> Art. 34 – Materiali connotanti il paesaggio ligure 1. Il PPR tutela l'immagine paesaggistica del territorio ligure anche attraverso prescrizioni relative all'obbligo di utilizzo di materiali tradizionali e delle relative tecniche di posa in opera.

<sup>4</sup> Art. 34 – Materiali connotanti il paesaggio ligure ...omissis..... a) Negli interventi edilizi relativi al rifacimento integrale delle coperture degli edifici collocati in contesti ove sono prevalenti e connotanti i manti di copertura con lastre di ardesia, devono essere poste in opera lastre di ardesia con contenuto di carbonato di calcio superiore al 20% d .....

Tali riflessioni possono essere altresì estensibili agli ambiti definibili di particolare pregio che, nella riviera di Levante, sono rappresentati sia nelle emergenze storiche e paesistiche dell'entroterra collinare ma anche nei borghi marinari e nelle isole<sup>5</sup>. Nel merito andrebbe ricodificato il titolo dell'art. 27 trattando non solo di montagne e ma raccordandolo con la definizione di costa laddove si rimanda alle isole.

A questo proposito una importante novità è quanto si connota come una estensione del regime vincolistico al fondale marino<sup>6</sup> che, anche se condivisibile nel principio, non appare chiaramente definito nel contenuto.

Ultimo, ma estremamente rilevante per la professione, si evidenzia il contenuto della norma transitoria<sup>7</sup> che, così come definita, non consentirebbe una gestione delle autorizzazioni in essere o delle opere in fase di realizzazione (le congiunture pandemiche non hanno certamente agevolato l'avanzamento di molti cantieri). Il regime transitorio dovrebbe quindi consentire la conclusione delle opere, soprattutto quando le stesse siano in avanzata fase realizzativa, oltre che definire il destino di quelle in iter procedimentale avanzato.

Per il Consiglio dell'Ordine

Il Consigliere Segretario  
Arch. Claudia Donati

Il Presidente

Arch. Massimiliano Ali

<sup>5</sup> Art. 27 - Montagne

1. Il PPR effettua la ricognizione delle montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole, ai sensi dell'art. 142, c. 1 let. d) del Codice.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili tutti gli interventi di sistemazione relativi alle opere di difesa del territorio, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi.

<sup>6</sup> art. 12 – Aree costiere 1. L'obiettivo di qualità paesaggistica è la tutela e la valorizzazione degli arenili e delle scogliere intesi come tratti di costa emersa e **sommersa** aventi valore paesaggistico, naturalistico..... omissis....

<sup>7</sup> Art. 35 - Operatività del PTCP e delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell'adozione del PPR..... omissis ..... 2. Dalla data di adozione del PPR mantengono la loro efficacia sino alla relativa scadenza, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. per interventi in contrasto con la normativa del PPR.